

7 marzo 2026 - Torino

**IL PROCESSUS BREVIOR CORAM EPISCOPO E IL CANONE 1095 CIC:
CRITERI GIURIDICI, RESPONSABILITÀ PASTORALI
E PRASSI APPLICATIVE***

TESTO PROVVISORIO

don Giovanni Bagnus

Il tema che tenterò di sviluppare – *Il processus brevior coram Episcopo e il canone 1095 CIC: criteri giuridici, responsabilità pastorali e prassi applicative* – ci introduce nel cuore di una delle riforme più significative del diritto matrimoniale canonico contemporaneo, quella voluta da Papa Francesco con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Non si tratta di una riforma meramente procedurale. Essa ha toccato una delle aree più sensibili della vita ecclesiale: l'amministrazione della giustizia in materia matrimoniale. E lo ha fatto intervenendo non sulla dottrina dell'indissolubilità, che rimane intatta, ma sulle modalità attraverso le quali la Chiesa accerta la verità circa la validità del consenso.

Per comprendere la portata del *processus brevior*, occorre partire da una premessa teologica e giuridica fondamentale. Il processo matrimoniale canonico ha natura dichiarativa. La Chiesa non scioglie un matrimonio valido; essa dichiara, dopo un serio accertamento, che un vincolo non è mai sorto per difetto originario del consenso o per la presenza di un impedimento dirimente. Questa natura dichiarativa non è un dettaglio tecnico: è il presupposto della credibilità ecclesiale in materia matrimoniale.

In questo quadro si inserisce la riforma del 2015. Il legislatore ha voluto rispondere a una duplice esigenza. Da un lato, la necessità di rendere più accessibile e meno onerosa la giustizia ecclesiastica, evitando che lungaggini procedurali eccessive scoraggiassero i fedeli o li allontanassero. Dall'altro, la volontà di riaffermare il ruolo del Vescovo diocesano quale giudice nella propria Chiesa particolare.

Il *processus brevior coram Episcopo* rappresenta l'espressione più significativa di questa seconda finalità. Il Vescovo non è semplicemente il garante astratto della giustizia nella diocesi; egli, in determinate condizioni, è chiamato a giudicare personalmente. Ciò non costituisce una novità assoluta, ma una riscoperta di una dimensione costitutiva del ministero episcopale.

Il Vescovo, quale successore degli Apostoli, esercita la funzione di insegnare, santificare e governare. Tra le forme del governo vi è anche l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la riforma non ha inteso sostituire il processo ordinario con quello più breve. Il *processus brevior* è uno strumento straordinario, destinato a casi nei quali la nullità appare sostenuta da elementi particolarmente evidenti. La legge richiede che la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno con il consenso dell'altro, e che le circostanze dei fatti e delle persone, sostenute da testimonianze o documenti, rendano manifesta la nullità.

Il termine “manifesta” è decisivo. Non basta che la nullità sia probabile o verosimile; deve emergere con chiarezza tale da consentire al Vescovo di raggiungere la certezza morale in tempi brevi, senza la necessità di un’istruttoria complessa e prolungata.

Ed è proprio su questo punto che si innesta la riflessione relativa al canone 1095 del Codice di diritto canonico. Le cause fondate su tale canone costituiscono, come ben sappiamo, una percentuale significativa delle cause di nullità trattate nei tribunali ecclesiastici. Esse riguardano l’incapacità di prestare un consenso valido per difetti gravi di natura psichica o per insufficiente maturità nel giudizio.

Il canone 1095 individua tre ipotesi. La prima concerne coloro che mancano di sufficiente uso di ragione. Si tratta di situazioni nelle quali il soggetto, al momento della celebrazione del matrimonio, non è in grado di compiere un atto umano consapevole. La seconda riguarda il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio. Qui il problema non è tanto l’assenza di ragione, quanto la incapacità di valutare adeguatamente il significato e le implicazioni dell’impegno matrimoniale. La terza ipotesi concerne l’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, cioè la impossibilità strutturale di vivere ciò che pure si comprende.

Queste tre figure, sebbene distinte, richiedono sempre un’indagine approfondita sulla persona e sulla sua situazione al momento del consenso. Il diritto canonico non pretende una maturità perfetta, né esige che i nubendi siano immuni da fragilità. Esso richiede tuttavia una capacità sufficiente e proporzionata alla gravità dell’atto che si compie.

La giurisprudenza della Rota Romana ha sviluppato, nel corso dei decenni, criteri interpretativi rigorosi, proprio per evitare che l’incapacità consensuale venga intesa in senso eccessivamente estensivo. È stato costantemente ribadito che non ogni immaturità equivale a incapacità, che il fallimento del matrimonio non costituisce prova automatica di nullità, e che la valutazione deve concentrarsi sul momento della celebrazione.

Questo dato è essenziale per la nostra riflessione. Le cause previste dal canone 1095 sono spesso caratterizzate da una complessità probatoria significativa. Frequentemente richiedono perizie psicologiche o psichiatriche, analisi retrospettive della personalità, esame di documentazione clinica, ascolto di numerosi testimoni. Non di rado emergono elementi contrastanti, che rendono necessario un approfondimento attento.

Sorge dunque la domanda: è compatibile una tale complessità con la struttura del *processus brevior*? Oppure le cause di incapacità consensuale, per la loro stessa natura, esigono normalmente il processo ordinario?

La risposta non può essere semplicistica. Il legislatore non ha escluso le cause disciplinate dal canone 1095 dal processo più breve. Il criterio non è il capo di nullità in sé, ma la manifesta evidenza della nullità nel caso concreto. Vi possono essere situazioni nelle quali l’incapacità risulta documentata in modo oggettivo e concorde, ad esempio attraverso diagnosi gravi anteriori al matrimonio, ricoveri psichiatrici, dipendenze patologiche radicate, comportamenti manifestamente incompatibili con la vita coniugale fin dall’inizio.

In tali casi, se le parti sono concordi e le prove appaiono chiare, il *processus brevior* può risultare adeguato. Tuttavia, se vi è conflittualità, se le prove sono controverse, se la valutazione richiede un confronto peritale articolato, allora il processo ordinario rimane la via più prudente e conforme alla giustizia.

Il Vescovo, in questo contesto, assume una responsabilità particolarmente delicata. Egli non è chiamato a sostituirsi agli esperti, ma a valutare giuridicamente le risultanze istruttorie.

La certezza morale che egli deve raggiungere non è una semplice convinzione soggettiva, ma un convincimento fondato su elementi oggettivi e seri.

La funzione del difensore del vincolo, anche nel processo più breve, rimane essenziale. La sua presenza garantisce che non venga meno il contraddittorio e che la prospettiva della validità del matrimonio sia adeguatamente rappresentata. Una corretta dialettica processuale è condizione imprescindibile per una decisione giusta.

Dal punto di vista pastorale, il processo più breve manifesta il volto di una Chiesa che non vuole lasciare i fedeli nell'incertezza per tempi eccessivamente lunghi. Tuttavia, la celerità non può sacrificare la profondità dell'accertamento. Una sentenza affermativa di nullità pronunciata senza sufficiente fondamento non sarebbe un atto di misericordia, ma una ingiustizia.

In questa prima parte abbiamo delineato il quadro generale: la natura dichiarativa del processo matrimoniale, la finalità della riforma del 2015, la struttura del *brevior* e la natura delle cause ex canone 1095. Nella parte successiva approfondiremo in modo più sistematico i criteri giuridici relativi all'incapacità consensuale, alla luce della giurisprudenza e della dottrina, per poi esaminare con maggiore precisione le implicazioni applicative del processo più breve.

Se vogliamo affrontare in modo adeguato il rapporto tra *processus brevior* e canone 1095, dobbiamo ora entrare con maggiore profondità nella struttura giuridica dell'incapacità consensuale, perché solo una corretta comprensione dei suoi presupposti consente un'applicazione prudente e coerente del processo più breve.

Il canone 1095 rappresenta uno dei punti più delicati dell'intero sistema matrimoniale canonico. Esso costituisce il luogo di incontro tra antropologia teologica, diritto naturale, scienze psicologiche e tecnica giuridica. La sua formulazione, frutto della riflessione postconciliare e dell'elaborazione giurisprudenziale precedente al Codice del 1983, intende esprimere in termini normativi una verità fondamentale: il matrimonio è un'alleanza personale che esige una reale capacità di autodeterminazione e di assunzione responsabile di obblighi.

La prima ipotesi prevista dal canone, come si è accennato prima, riguarda la mancanza di sufficiente uso di ragione. In questa figura si collocano situazioni nelle quali il soggetto, per grave patologia mentale o per altre cause assimilabili, non è in grado di compiere un atto umano consapevole. Si tratta di casi relativamente rari nella prassi contemporanea, ma giuridicamente chiari. L'assenza di uso di ragione impedisce qualsiasi consenso valido, poiché manca il presupposto stesso dell'atto volontario.

Dal punto di vista del *brevior*, questa ipotesi potrebbe, in determinate circostanze, presentare un'evidenza tale da rendere adeguato il procedimento abbreviato. Se, ad esempio, esistono documentazioni cliniche anteriori al matrimonio che attestano uno stato psicotico grave e continuativo, e se le parti concordassero sulla nullità, la manifesta evidenza potrebbe risultare raggiunta. Tuttavia, anche in questi casi, il Vescovo dovrà verificare con attenzione la connessione tra la patologia e il momento del consenso, evitando ogni automatismo.

La seconda ipotesi, quella del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio, è forse la più complessa dal punto di vista interpretativo. Essa non riguarda una incapacità generica di ragionare, ma una insufficiente maturità nel valutare criticamente il significato dell'impegno matrimoniale. Il soggetto può essere perfettamente capace di intendere e di volere in senso generale, ma non potrebbe possedere la maturità proporzionata alla scelta definitiva che il matrimonio comporta.

La giurisprudenza della Rota Romana ha più volte sottolineato che la discrezione di giudizio richiesta per il matrimonio non è minima, ma proporzionata alla gravità dell'atto. Il matrimonio implica una comunione di vita ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole. Esso comporta diritti e doveri di carattere permanente, esclusivo e totale. Pertanto, il soggetto deve possedere una sufficiente capacità critica per comprendere e valutare tali elementi.

Non ogni giovane età costituisce difetto di discrezione di giudizio. Non ogni inesperienza equivale a incapacità. La gravità richiesta dal canone è reale e deve essere dimostrata. È qui che spesso intervengono le perizie psicologiche, le quali possono aiutare a individuare tratti di personalità, immaturità affettive profonde, dipendenze patologiche o altre condizioni che abbiano inciso in modo sostanziale sulla capacità valutativa. Tuttavia, il giudice non può limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni del perito. Egli deve valutare se il difetto riscontrato sia realmente grave e se abbia inciso sulla capacità di comprendere e volere l'atto matrimoniale. La distinzione tra difficoltà e incapacità rimane centrale.

Dal punto di vista del processo breve, le cause fondate sul grave difetto di discrezione di giudizio presentano normalmente un grado di complessità tale da rendere prudente il ricorso al processo ordinario. Solo in casi nei quali le prove siano convergenti, documentate e prive di contraddizioni, potrebbe ipotizzarsi l'uso del processo più breve. Ma si tratterà verosimilmente di situazioni limitate.

La terza ipotesi del canone 1095 riguarda l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Qui il soggetto può anche comprendere cosa sia il matrimonio, ma non è strutturalmente capace di viverne le esigenze fondamentali. La giurisprudenza ha individuato, nel corso degli anni, alcune tipologie ricorrenti: disturbi gravi della personalità, dipendenze patologiche, incapacità relazionali profonde, tendenze violente o antisociali radicate.

Anche in questo ambito, il rischio di un'interpretazione estensiva è reale. La vita coniugale comporta inevitabilmente conflitti, tensioni, fatiche. Non ogni conflitto è indice di incapacità. Non ogni tradimento, non ogni fallimento educativo, non ogni separazione dimostra una impossibilità originaria di assumere gli obblighi. Il criterio decisivo rimane sempre quello dell'incidenza al momento del consenso. L'incapacità deve essere antecedente o almeno concomitante alla celebrazione del matrimonio. Non può essere dedotta esclusivamente da comportamenti successivi, se non in quanto rivelatori di una situazione preesistente.

Questa esigenza probatoria rende evidente la delicatezza delle cause previste dal canone 1095 nel contesto del *processus brevior*. La valutazione retrospettiva della personalità richiede spesso un'istruttoria articolata, l'esame di numerosi testimoni, un confronto critico tra perizie. La struttura stessa del processo più breve, pur non essendo superficiale, è orientata a casi nei quali la prova sia sostanzialmente già chiara.

È qui che emerge un criterio giuridico fondamentale: il *processus brevior* non è incompatibile in astratto con il canone 1095, ma è compatibile solo quando la gravità e l'evidenza dell'incapacità risultano oggettivamente manifeste. La manifesta evidenza non è una categoria psicologica, ma giuridica. Essa implica che, già nella fase introduttiva, le circostanze dei fatti e delle persone, sostenute da documenti e testimonianze, conducano con chiarezza verso la nullità.

In questa prospettiva, la fase previa o pastorale assume un valore decisivo. L'ascolto iniziale delle parti, l'esame preliminare della documentazione, la valutazione della concordanza

tra i coniugi possono orientare correttamente la scelta del rito. Una errata selezione iniziale può comportare o un inutile appesantimento del processo più breve, o, al contrario, una eccessiva semplificazione di una causa complessa.

Il Vescovo, quale giudice nel processo breve, deve essere consapevole che la sua decisione non è un atto meramente amministrativo, ma un atto giudiziale in senso pieno. Egli è chiamato a raggiungere la certezza morale. Questa nozione, centrale nel diritto canonico, non coincide con la certezza assoluta, ma richiede un grado di convincimento tale da escludere ogni dubbio prudente positivo.

La certezza morale non si oppone alla misericordia. Al contrario, la misericordia autentica presuppone la verità. Una decisione che non raggiunga la certezza morale non può essere giusta, anche se animata da buone intenzioni pastorali.

Un ulteriore elemento merita attenzione: la formazione dei Vescovi e dei collaboratori in materia matrimoniale. Non tutti i Vescovi hanno una formazione canonistica approfondita. Il legislatore, tuttavia, non ha richiesto che il Vescovo sia canonista di professione. Egli deve però avvalersi di collaboratori competenti e dedicare il tempo necessario allo studio degli atti. Il *brevior* non può essere ridotto a una firma formale su un dossier predisposto da altri. Esso esige un coinvolgimento reale e responsabile. Inoltre, occorre vigilare affinché la prassi non generi disparità eccessive tra le diocesi. Se in alcune Chiese particolari le cause previste dal canone 1095 vengono regolarmente trattate con il *processus brevior* e in altre quasi mai, si potrebbe creare una percezione di disomogeneità nella tutela del matrimonio. Pur nel rispetto dell'autonomia del Vescovo diocesano, è auspicabile un confronto a livello di conferenze episcopali e di tribunali.

In questa seconda parte abbiamo approfondito i contenuti giuridici del canone 1095 e le loro implicazioni probatorie. Nella parte successiva entreremo più direttamente nell'analisi tecnico-processuale del *brevior*, esaminando le sue fasi, le sue garanzie e le criticità che possono emergere nella prassi, con particolare riferimento alle cause di incapacità consensuale.

Per comprendere in modo pieno la portata del processo più breve, è necessario considerare la sua struttura giuridica concreta. Non si tratta semplicemente di un processo "più veloce", ma di un procedimento con una fisionomia propria, distinta dal processo ordinario, pur mantenendo le garanzie essenziali del contraddittorio e della certezza morale.

Il legislatore, nel *motu proprio Mitis Iudex*, ha delineato una procedura che si articola in momenti ben definiti: la proposizione del libello congiunto o consensuale; la valutazione preliminare circa l'ammissibilità del rito più breve; l'istruttoria concentrata; la partecipazione del difensore del vincolo; la decisione personale del Vescovo.

Il primo elemento qualificante è la domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno con il consenso dell'altro. Questa condizione non è meramente formale. Essa indica che il *brevior* è pensato per situazioni nelle quali non vi è conflittualità sostanziale tra le parti circa la nullità del matrimonio. La concordanza dei coniugi non sostituisce la prova, ma crea un contesto processuale nel quale l'accertamento può essere più lineare.

Nel caso delle cause disciplinate dal canone 1095, questo requisito può assumere un rilievo particolare. Quando entrambi i coniugi riconoscono l'esistenza di una grave incapacità originaria e la documentazione appare oggettivamente convergente, la possibilità del rito più breve diventa concretamente valutabile. Se invece uno dei coniugi contesta radicalmente l'esistenza di qualsiasi incapacità, la via del *processus brevior* risulta di fatto preclusa.

Il secondo elemento decisivo è la manifesta evidenza della nullità. Non basta la concordanza delle parti; occorre che le circostanze dei fatti e delle persone, sostenute da testimonianze o documenti, rendano evidente la nullità. Nel caso del canone 1095, questo significa che l'incapacità deve risultare con chiarezza già in sede introduttiva, senza necessità di una lunga e complessa istruttoria. La fase istruttoria è concentrata, ma non superficiale. Il Vescovo nomina un istruttore e un assessore, i quali raccolgono le prove in un'unica sessione, per quanto possibile. Le parti vengono ascoltate, i testimoni interrogati, i documenti acquisiti. Anche il difensore del vincolo partecipa, potendo proporre osservazioni e richieste.

È importante sottolineare che la presenza del difensore del vincolo non è una formalità. Egli rappresenta l'interesse pubblico alla tutela del matrimonio. Nelle cause riferite al canone 1095, il suo ruolo è particolarmente delicato, poiché deve vigilare affinché l'incapacità non venga dedotta in modo generico o sulla base di elementi meramente soggettivi.

Un difensore del vincolo attento e preparato costituisce una garanzia preziosa anche per il Vescovo.

Terminata l'istruttoria, gli atti vengono trasmessi al Vescovo. È qui che si manifesta la specificità di questo tipo di procedimenti. Il Vescovo non delega la decisione a un collegio; egli stesso, dopo aver esaminato attentamente il fascicolo e aver consultato l'istruttore e l'assessore, deve pronunciare la sentenza se raggiunge la certezza morale. Se non la raggiunge, la causa viene rinviata al processo ordinario.

Questo meccanismo di "valvola di sicurezza" è fondamentale poiché non obbliga il Vescovo a decidere in senso affermativo; al contrario, lo pone davanti alla responsabilità di verificare se sussistano realmente le condizioni per una decisione immediata. Se permane un dubbio prudente positivo, la via corretta è quella del processo ordinario.

Nel contesto delle cause *ex can.* 1095, questa valutazione assume un peso particolare. L'incapacità consensuale, per sua natura, tocca dimensioni interiori e complesse della persona. Anche in presenza di diagnosi cliniche, il giudizio giuridico richiede un passaggio ulteriore: occorre verificare se la patologia abbia inciso in modo grave e determinante sulla capacità di prestare il consenso matrimoniale.

Non ogni disturbo della personalità comporta incapacità. Non ogni dipendenza equivale a impossibilità di assumere gli obblighi essenziali. La traduzione dal linguaggio clinico a quello giuridico è un'operazione delicata. In questo tipo di procedimento, il rischio è che tale traduzione venga compiuta in modo troppo rapido. Per questo è indispensabile che il Vescovo si avvalga di consulenze qualificate e che dedichi tempo reale allo studio degli atti.

Un ulteriore aspetto riguarda la motivazione della sentenza, perché la decisione deve essere motivata in modo adeguato. La motivazione non è un adempimento formale, ma uno strumento di trasparenza e di responsabilità. Essa permette di comprendere il percorso logico-giuridico che ha condotto alla conclusione di nullità.

Nelle cause previste dal canone 1095, la motivazione dovrebbe esplicitare con chiarezza quale delle tre ipotesi sia stata ritenuta sussistente, quali elementi probatori siano stati decisivi, e in che modo si sia raggiunta la certezza morale. Una motivazione generica o stereotipata rischia di indebolire la credibilità dell'intero sistema.

Vi è poi la questione della percezione ecclesiale e sociale del *brevior*. In un contesto culturale segnato da una diffusa mentalità divorzista, la rapidità del procedimento potrebbe essere fraintesa come una facilitazione della nullità. È pertanto necessario che la prassi mostri

con evidenza che il rito più breve non è una scorciatoia, ma una risposta proporzionata a casi di evidenza oggettiva.

In questo senso, il ruolo del Vescovo è anche pedagogico. Egli, attraverso le sue decisioni e attraverso la comunicazione ecclesiale, contribuisce a formare la coscienza dei fedeli circa la natura del matrimonio e della giustizia canonica.

Una applicazione prudente e rigorosa del *brevior* rafforza la fiducia; una applicazione disinvolta rischia di generare sospetti.

Dal punto di vista sistemico, è importante evitare che questo procedimento diventi di fatto la via ordinaria per le cause di incapacità consensuale. La sua natura è eccezionale. Il processo ordinario rimane la forma tipica e completa di accertamento della nullità. Il rito più breve è uno strumento a disposizione del Vescovo per casi nei quali la verità emerge con particolare chiarezza.

In questa terza parte abbiamo esaminato la struttura concreta del *processus brevior* e le sue garanzie. Nella parte successiva affronteremo più direttamente le responsabilità pastorali connesse a questa forma processuale, soffermandoci sul delicato equilibrio tra misericordia e verità e sui rischi di una possibile banalizzazione dell'incapacità consensuale.

Se il profilo tecnico-giuridico è già di per sé impegnativo, ancor più lo è il suo significato pastorale. Non possiamo dimenticare che la riforma introdotta da Papa Francesco con il *MIDI* nasce in un contesto ecclesiale segnato da una forte sollecitudine verso le famiglie ferite e verso coloro che vivono situazioni matrimoniali irregolari. Il legislatore ha parlato espressamente di “conversione delle strutture”, affinché esse siano realmente al servizio della salvezza delle anime.

Tuttavia, proprio perché il *brevior* si colloca all'incrocio tra diritto e pastorale, esso richiede una vigilanza particolare. La tentazione di ridurre il processo a strumento di soluzione rapida di situazioni difficili è reale. In un contesto culturale nel quale il matrimonio è spesso vissuto come esperienza revocabile, la Chiesa è chiamata a testimoniare che la misericordia non è in contrasto con la verità, ma ne è l'espressione più alta.

Le cause fondate sul canone 1095, in particolare, toccano dimensioni esistenziali profonde. Si tratta di vicende umane segnate talvolta da sofferenze gravi, da fragilità psicologiche, da storie familiari complesse. L'ascolto pastorale deve essere autentico, empatico, rispettoso. Tuttavia, l'empatia non può trasformarsi in adesione acritica alla narrazione soggettiva delle parti.

È qui che emerge la responsabilità specifica del Vescovo; egli non è un semplice garante istituzionale, ma il giudice che pronuncia la sentenza. Egli esercita una funzione che è insieme giuridica e pastorale. Il suo giudizio incide sulla vita concreta delle persone, ma incide anche sulla coscienza ecclesiale della comunità.

Se il Vescovo dichiarasse nullo un matrimonio senza aver raggiunto una autentica certezza morale, egli compirebbe un atto che, pur animato forse da intenzioni benevole, risulterebbe ingiusto. La misericordia, se disgiunta dalla verità, diventa sentimentalismo. La verità, se separata dalla carità, rischia di apparire fredda e distante. Il processo matrimoniale è il luogo nel quale queste due dimensioni devono incontrarsi in una sintesi alta.

Secondo il disposto del canone 1095, la distinzione tra difficoltà e incapacità è il punto nevralgico. La cultura contemporanea tende spesso a medicalizzare le fragilità e a interpretare ogni crisi relazionale in chiave psicologica. Se questa prospettiva venisse trasposta

automaticamente nel giudizio canonico, si correrebbe il rischio di ampliare in modo indebito la categoria dell'incapacità consensuale.

La giurisprudenza della Rota Romana ha ripetutamente ammonito contro questa deriva. L'incapacità deve essere grave, radicata e antecedente o concomitante al consenso. Non è sufficiente dimostrare che la vita matrimoniale sia stata infelice o conflittuale. Il diritto canonico non giudica la qualità della convivenza, ma la validità del consenso.

In questa prospettiva, il *brevior* non può diventare uno strumento per "risolvere" situazioni matrimoniali fallite, quando non vi sia una reale nullità originaria. La rapidità del rito non deve trasformarsi in leggerezza del giudizio. Ogni decisione affermativa di nullità incide sulla percezione dell'indissolubilità. Se la nullità venisse percepita come facilmente ottenibile, si rischierebbe di indebolire la testimonianza ecclesiale sul matrimonio.

Un altro aspetto pastorale riguarda la fase previa o di accoglienza. In molte diocesi sono stati istituiti servizi di ascolto e di orientamento per le persone che si interrogano sulla validità del proprio matrimonio. Questa fase è preziosa, ma deve essere impostata con chiarezza. Non si tratta di un pre-processo volto a garantire un esito favorevole, ma di un discernimento iniziale che aiuti a comprendere se vi siano elementi sufficienti per introdurre una causa.

Nel caso della tipologia di cause in oggetto, il discernimento iniziale deve essere particolarmente attento. È necessario evitare che si alimenti l'idea secondo cui ogni immaturità giovanile o ogni crisi affettiva possa costituire automaticamente motivo di nullità. Al tempo stesso, occorre evitare un atteggiamento difensivo che scoraggi l'introduzione di cause fondate.

La responsabilità pastorale si estende anche alla formazione degli operatori. I giudici, i difensori del vincolo, gli istruttori, i periti devono essere preparati non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano antropologico e spirituale. Le cause disciplinate dal canone 1095 richiedono una sensibilità capace di cogliere la complessità della persona, senza cadere in schemi riduttivi.

Il Vescovo, nel giudicare, è chiamato a incarnare questa sintesi tra competenza e carità. Egli non può delegare integralmente il discernimento. Deve studiare gli atti, comprendere le dinamiche, valutare criticamente le perizie. Il suo coinvolgimento personale non è un elemento decorativo, ma il cuore stesso del rito più breve.

Vi è poi una responsabilità ecclesiale più ampia. La prassi delle nullità matrimoniali influisce sulla catechesi e sulla preparazione al matrimonio. Se la nullità viene percepita come una possibilità facilmente accessibile in caso di fallimento, si rischia di indebolire la consapevolezza dell'impegno definitivo che il matrimonio comporta. Al contrario, una prassi seria e rigorosa rafforza la credibilità dell'annuncio.

In questo senso, il *processus brevior* non deve essere isolato dal contesto della pastorale familiare. Esso si colloca all'interno di un cammino che comprende la preparazione remota e prossima al matrimonio, l'accompagnamento dei coniugi nei primi anni di vita coniugale, il sostegno nelle crisi. Una Chiesa che investe seriamente nella prevenzione delle fragilità riduce anche il numero di cause fondate su incapacità consensuale.

In questa quarta parte abbiamo messo in luce le responsabilità pastorali connesse al rito più breve, specialmente nelle cause di incapacità consensuale. Nella parte successiva affronteremo più direttamente i criteri applicativi concreti, proponendo alcune linee di discernimento che possano orientare la prassi, sempre nel rispetto della normativa vigente e della tradizione giurisprudenziale.

Dopo aver esaminato il quadro teologico-giuridico e le responsabilità pastorali, è ora necessario scendere sul terreno della prassi. Per questo, la domanda decisiva non è soltanto se il

brevior sia teoricamente compatibile con il canone 1095, ma come debba essere applicato in modo prudente e coerente.

Il primo criterio applicativo riguarda la valutazione iniziale della manifesta evidenza della nullità. Questo giudizio preliminare non può essere improvvisato. Esso richiede una seria analisi del libello e della documentazione allegata. Nel caso delle cause disciplinate dal canone 1095, occorre verificare se esistano elementi oggettivi, anteriori o concomitanti al matrimonio, che attestino una grave incapacità. La semplice narrazione di conflitti coniugali o di incomprensioni non è sufficiente.

Un secondo criterio riguarda la concordanza tra le parti. Il *brevior* presuppone che non vi sia una reale controversia circa i fatti fondamentali. Se uno dei coniugi nega radicalmente l'esistenza di qualsiasi incapacità o contesta in modo significativo la ricostruzione dei fatti, la causa non può essere trattata con il rito più breve. La concordanza non sostituisce la prova, ma costituisce una condizione di contesto che rende possibile una istruttoria concentrata.

Un terzo criterio concerne la qualità delle prove testimoniali. Nelle cause di incapacità consensuale, le testimonianze di familiari, amici, sacerdoti o altre persone che abbiano conosciuto i coniugi prima e al momento del matrimonio possono essere decisive. Se tali testimonianze risultano coerenti, circostanziate e convergenti, esse possono contribuire a rendere manifesta la nullità. Se invece appaiono generiche, contraddittorie o basate su impressioni soggettive, la prudenza suggerisce il ricorso al processo ordinario.

Un quarto elemento riguarda il ruolo del perito. Nelle fattispecie previste dal canone 1095, la perizia psicologica o psichiatrica è spesso determinante. Nel *processus breviar*, la questione è particolarmente delicata. Se la perizia deve ancora essere disposta, è difficile sostenere che la nullità sia già manifesta. Se invece esistono perizie anteriori o valutazioni cliniche già acquisite, esse devono essere attentamente esaminate alla luce dei criteri giuridici.

È fondamentale ricordare che il giudizio di incapacità è giuridico, non meramente clinico. Il perito offre un contributo tecnico, ma il giudice deve tradurre i dati clinici in categorie canoniche. In questo senso, la collaborazione tra esperti delle scienze umane e canonisti è essenziale. Il Vescovo deve poter contare su consulenze qualificate che lo aiutino a comprendere la portata delle diagnosi.

Un ulteriore criterio riguarda la motivazione della sentenza. La decisione del Vescovo deve esplicitare con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito. Nelle cause contemplate dal canone 1095, ciò significa indicare quale ipotesi sia stata ritenuta sussistente, quali prove siano state decisive, e in che modo si sia raggiunta la certezza morale. Una motivazione accurata non è soltanto un obbligo giuridico, ma anche uno strumento di formazione ecclesiale.

Un altro aspetto applicativo riguarda la formazione permanente. Le cause conformemente al canone 1095 richiedono una conoscenza aggiornata delle acquisizioni della psicologia e della psichiatria, nonché una solida comprensione della giurisprudenza. In questo ambito, il confronto con la prassi della Rota Romana può offrire orientamenti preziosi.

È inoltre importante mantenere un dialogo a livello di conferenze episcopali e di tribunali, affinché la prassi non si frammenti eccessivamente. Pur nel rispetto dell'autonomia del Vescovo diocesano, una certa armonizzazione contribuisce alla credibilità complessiva del sistema.

Infine, non possiamo dimenticare la dimensione spirituale del ministero giudiziale. Il Vescovo, nel pronunciare una sentenza di nullità, esercita un atto che incide profondamente sulla vita delle persone. Egli è chiamato a farlo nella consapevolezza di essere servitore della

verità e della comunione ecclesiale. La preghiera, il discernimento e il senso di responsabilità davanti a Dio accompagnano questo compito.

In definitiva, il *processus brevior* e il canone 1095 non sono in tensione, ma richiedono un equilibrio sapiente. Il rito più breve non attenua le esigenze probatorie dell'incapacità consensuale; al contrario, le presuppone in forma particolarmente chiara. Il canone 1095, a sua volta, non è una categoria elastica da adattare alle esigenze pastorali contingenti, ma una norma che tutela la verità del matrimonio.

La sfida che ci è affidata, come canonisti, è quella di custodire questo equilibrio. In un tempo segnato da profonde trasformazioni culturali e antropologiche, la Chiesa è chiamata a testimoniare insieme la fedeltà all'indissolubilità del matrimonio e la vicinanza misericordiosa a coloro che vivono situazioni di sofferenza.

Il ministero giudiziale non è un ambito secondario della missione ecclesiale. Esso partecipa direttamente alla cura delle anime. Ogni sentenza, soprattutto in materia matrimoniale, è un atto di governo che incide sulla vita concreta delle persone e sulla credibilità dell'annuncio cristiano.

Se il *brevior* sarà applicato con discernimento, prudenza e competenza, esso potrà realmente esprimere quella "conversione delle strutture" auspicata dal legislatore: una giustizia più accessibile, ma non meno rigorosa; più vicina alle persone, ma non meno fedele alla verità del sacramento.

Se, invece, venisse utilizzato in modo disinvolto o ideologico, rischierebbe di indebolire la percezione dell'indissolubilità e di generare confusione. La responsabilità è grande, ma altrettanto grande è la grazia che accompagna il ministero episcopale.

Permettetemi di concludere richiamando il principio che nel diritto canonico orienta ogni norma e ogni decisione: la *salus animarum*, che è la legge suprema della Chiesa. La salvezza delle anime non si oppone alla verità del matrimonio; ne è il compimento. Servire la verità del consenso, accertare con giustizia l'eventuale nullità, accompagnare con misericordia le persone ferite: tutto questo fa parte di un unico servizio alla comunione ecclesiale.

Con questa consapevolezza, il *processus brevior coram Episcopo* e il canone 1095 possono essere vissuti non come strumenti in tensione, ma come espressioni complementari di una Chiesa che, nella fedeltà alla propria tradizione, continua a cercare vie sempre più autentiche per unire giustizia e carità.

* Estratto da G. BAGNUS, *La relazione possibile tra il processus brevior e l'incapacità matrimoniale. Primi apporti della dottrina e applicazioni in foro canonico*, Venezia, Marcianum Press, 2024)